

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1725

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice IOANNUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2002

—————

Istituzione dell’imposta addizionale comunale sui diritti
di imbarco di passeggeri e merci sugli aeromobili

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con questo disegno di legge si vuole istituire a decorrere dall'anno 2003 un'imposta addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri e delle merci, a favore dei comuni nei cui territori incidono, anche parzialmente i sedimi aeroportuali, o il cui territorio risulta contiguo al recinto aeroportuale.

Con la presente proposta si vuole far pagare un'imposta finalizzata a sostenere le maggiori spese sopportate da questi comuni per iniziative volte a far fronte all'organizzazione e all'erogazione di servizi di competenza e a favorire programmi di delocalizzazione delle situazioni critiche. Facendo presente che nel caso in cui il sedime aeroportuale incida sul territorio di più comuni, l'organizzazione dei servizi nonché la realizzazione degli interventi dovrà essere conseguita prioritariamente nelle forme associative. L'entità dell'imposta determinata inizialmente per ciascun passeggero imbarcato e per ciascun chilo di merce imbarcata, sarà

aggiornata annualmente, tenendo conto del tasso di inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti. L'imposta è prelevata tramite il vettore aereo che se ne rivale nei confronti del passeggero e del mittente della merce. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) riceve l'imposta addizionale dal gestore aeroportuale ogni tre mesi e la distribuisce ad ogni singolo comune interessato, nelle quote spettanti e nelle modalità previste. Per l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085. Il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta verrà attribuito ai comuni con infrastrutture aeroportuali dedicate all'aviazione civile secondo quanto stabilito dal presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'imposta comunale)

1. A decorrere dall'anno 2003 è istituita l'imposta addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri e delle merci, a favore dei comuni nei cui territori incidono, anche parzialmente, i sedimi aeroportuali o il cui territorio risulta contiguo al recinto aeroportuale.

2. L'imposta è finalizzata a sostenere le spese sopportate dai comuni per iniziative volte:

a) a fare fronte ai costi aggiuntivi relativi all'organizzazione di servizi di competenza comunale;

b) a favorire programmi di delocalizzazione delle situazioni più critiche.

3. Nel caso in cui il sedime aeroportuale incida sul territorio di più comuni, l'organizzazione dei servizi nonchè la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 è conseguita prioritariamente nelle forme associative di cui all'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2.

(Determinazione dell'imposta)

1. L'entità dell'imposta è determinata in 5 euro per ciascun passeggero imbarcato e in 0,01 euro per ciascun chilogrammo di merce imbarcata. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati annualmente i suddetti im-

porti, tenendo conto del tasso programmato di inflazione.

2. L'imposta è prelevata tramite il vettore aereo che se ne rivale nei confronti del passeggero e del mittente della merce.

3. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) riceve l'imposta addizionale dal gestore aeroportuale ogni tre mesi e la distribuisce a ogni singolo comune interessato, nelle quote spettanti e secondo le modalità previste dall'articolo 3.

4. Per l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085.

Art. 3.

(Suddivisione dell'imposta)

1. Il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta nella misura di 1,50 euro per passeggero e 0,01 euro per chilogrammo di merce imbarcata è attribuito ai comuni con infrastrutture aeroportuali dedicate all'aviazione civile secondo la seguente ripartizione:

a) 20 per cento in favore dei comuni nel cui territorio risiede l'aerostazione passeggeri, cargo o *charter*, attribuito in funzione della media della percentuale di superficie totale del comune e della percentuale del numero totale degli abitanti del comune;

b) 36 per cento in favore dei comuni contigui alla recinzione aeroportuale secondo la media delle seguenti percentuali:

1) percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale;

2) percentuale della superficie totale del comune;

3) percentuale del numero totale degli abitanti del comune;

c) 40 per cento a favore del fondo nazionale di riequilibrio di cui all'articolo 4, in favore di:

1) comuni con aree inglobate nel sedime aeroportuale;

2) comuni contigui al recinto aeroportuale;

3) comuni confinanti a comuni le cui aree coincidono con le «testate pista»;

d) 4 per cento a favore dei comuni nel cui territorio insiste l'aerostazione e che hanno istituito una forma associativa fra loro ai fini dell'organizzazione e gestione dei servizi forniti all'aeroporto. Negli aeroporti in cui non esistono tali forme associative tale quota è riservata al fondo nazionale di riequilibrio.

2. Al fine di migliorare la qualità dell'insegnamento cui è strettamente legata la sicurezza del volo, il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta nella misura di 2 euro per passeggero è attribuito, in misura eguale per ciascun comune, ai comuni con:

a) sedi di infrastrutture aeroportuali destinate anche all'aviazione generale e sportiva;

b) sedi di scuole di volo sportivo di qualunque natura;

c) sedi di aeroclub.

3. Il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta nella misura di 1,50 euro per passeggero è attribuito ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, nella misura di un terzo ciascuno per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).

Art. 4.

(Fondo nazionale di riequilibrio)

1. La quota di gettito derivante dall'applicazione dell'imposta addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri e delle merci, nella misura prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera c), è versata in un apposito fondo nazionale di riequilibrio istituito presso l'ENAC, che ripartisce le risorse del fondo, in misura uguale per ciascun comune interessato dalla

presenza delle strutture aeroportuali dell'aviazione civile di linea.

Art. 5.

(Relazione al Parlamento)

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, invia al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, contenente in particolare i dati relativi al gettito dell'imposta istituita ai sensi della presente legge, l'elenco dei comuni beneficiari, gli interventi realizzati dalle amministrazioni comunali, nonché le misure e i risultati previsti dalle disposizioni di cui al capo IV della legge 21 novembre 2000, n. 342, e agli articoli 3, comma 1, lettera *m*), 7, 8, comma 2, lettera *a*), 9 e 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni.

